Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO 2 RELAZIONI SINDACALI, ORGANIZZAZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2018

Il giorno 22/04/2020 2020, presso la sede del Ministero della Salute sita in Viale G. Ribotta n. 5, si sono riunite la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 12 febbraio 2018 – Funzioni centrali personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dal foglio firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

- Vista la nota DFP 0023736 del 25 marzo 2020, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato l'asseverazione, in via ultimativa, a seguito dell'acquisizione dei chiarimenti (nota DGPOB – P 0007814-P-04/03/2020) richiesti con nota del 2 marzo u.s., dell'Ipotesi di Accordo del 19 dicembre 2019, concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2018, a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato - ai sensi dell'art. 40 bis, comma 2, del d.lgs. n.165/2001- dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- IGOP con parere positivo del 28 febbraio 2020 n. prtocollo 32942, da ultimo confermato, a seguito dei chiarimenti citati del 4 marzo u.s., con nota MEF – RGS n. 50020 del 15 aprile 2020;

LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Accordo concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2018 siglata in data 19 dicembre 2019.

Roma, 22-04-2020

PER LE OO.SS.:

FP CGIL.....

.....

CISL FP.....

.....

UIL PA.....

.....

FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA .....

.....

FLP .....

.....

PER LA PARTE PUBBLICA:

.....

FEDERAZIONE INTESA FP.....

ORIGINALE

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
Ufficio 2 - Relazioni Sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori.

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2018.

In data 19 DICEMBRE 2019 si sono riunite la delegazione di parte pubblica, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 12 febbraio 2018 – Funzioni centrali personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

VISTO l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità") che prevede – in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità (poi della salute) in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale – la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990;

VISTO l'art. 3, comma 8 del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità (poi della salute), comunque operante presso il medesimo Ministero;

VISTO l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, che ha previsto l'estensione, con dPCM, al personale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo,

VISTO il dPCM 13 dicembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2006, con il quale, in esecuzione dell'art. 18 richiamato al punto precedente, il personale del Ministero della sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario;

CONSIDERATO che, con l'adozione del dPCM 13 dicembre 1993 e con la sottoscrizione dei successivi contratti collettivi di lavoro si sono venute a creare delle sensibili differenze retributive tra gli appartenenti al ruolo sanitario e alle altre categorie di personale in servizio presso il Ministero;

TENUTO CONTO degli scopi perequativi delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, norme – entrambe – finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della salute,

TENUTO CONTO, inoltre, che proprio in virtù di detti scopi perequativi nonché del vigente sistema di valutazione delle prestazioni del Ministero della salute si ritiene opportuno e confacente all'interesse dell'amministrazione collegare il compenso in parola alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi degli uffici dirigenziali di appartenenza;

TENUTO CONTO, altresì, che per le ragioni su esposte i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso il Ministero della salute, ivi incluso il personale in comando da altre amministrazioni con formale provvedimento;

VISTI i CC.CC.NN.LL del comparto Ministeri nelle parti ancora vigenti;
VISTO il CCNL del 12 febbraio 2018 relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio normativo 2016/2018;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 7 agosto 2008, n. 133;
VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278, di istituzione del Ministero della salute;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute".
VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
CONSIDERATO che il Ragioniere Generale dello Stato, con decreto di variazione di bilancio DMT n. 244135 del 2019, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2019, reg. CDC, fg 1502 per l'anno 2018 ha accertato le risorse comunicate dall'Amministrazione e riassegnato sul capitolo 4763/4-5 e sul capitolo 1205/2 la somma di € 14.730.775 per le finalità di cui all'art. 7 della legge 362/1999 per il personale del comparto;
VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2019 di costituzione della delegazione di parte pubblica da parte del Segretario generale, e dei Direttori generali, presieduta dal Direttore della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, al quale è riconosciuto potere di firma degli accordi e dei contratti integrativi stipulati a livello di amministrazione.
VISTO il decreto ministeriale 18 dicembre 2018 di aggiornamento del "Sistema di misurazione e valutazione della *performance*" del Ministero della salute in base alle linee guida del 28 dicembre 2017 della Funzione Pubblica

CONVENGONO

Art. 1

Per i motivi in premessa e considerati in particolare, gli scopi perequativi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3,comma 8, del decreto legge n. 1 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 49 del 2001, di destinare complessivamente all'istituto economico oggetto del presente accordo l'importo necessario per la corresponsione al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria di compensi idonei anche ad assicurare, compatibilmente con le risorse a disposizione, la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale in servizio presso il Ministero della salute, al fine di ridurre i differenziali retributivi scaturiti dall'applicazione del citato dPCM del 13 dicembre 1995.

Art. 2

Per i motivi riportati in premessa il compenso, ai fini di una tendenziale equiparazione del trattamento retributivo di fatto sarà corrisposto a tutto il personale non dirigenziale del Ministero della salute di ruolo e al personale di altre amministrazioni in comando presso il Ministero della salute con formale provvedimento.

Art. 3

Per i motivi riportati in premessa il compenso sarà corrisposto, in base alla posizione economica, tenendo conto della modernizzazione dei processi e del miglioramento qualitativo dell'organizzazione. In linea con le nuove disposizioni normative si terrà conto della partecipazione del personale al raggiungimento degli obiettivi prestazionali delle singole strutture di appartenenza.
In particolare le parti convengono di destinare il compenso in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi prestazionali delle strutture di appartenenza.

Il compenso teorico spettante, effettuate le eventuali riduzioni di cui al successivo art. 4, sarà corrisposto nelle seguenti percentuali:

- 100% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 80% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra l'80% e l'84% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 70% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 70% e il 79% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 60% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 60% e il 69% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 50% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 50% e il 59% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- Non sarà corrisposto alcun compenso in caso di raggiungimento degli obiettivi in misura inferiore al 50%.

Art. 4

L'emolumento sarà corrisposto in base alla posizione economica posseduta alla data del 31 dicembre 2016. Sarà inoltre corrisposto in relazione alla data di assunzione o di comando per gli assunti e i comandati "in" in corso di anno, alla data di cessazione dal servizio o di comando per il personale cessato o comandato "out", alla percentuale di prestazione lavorativa fornita dal personale in regime di *part-time*, alle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale, nel rispetto delle finalità di armonizzazione delle disposizioni richiamate. Per il personale comunque operante presso il Ministero della salute, l'emolumento sarà compensato, ai fini del rispetto del principio di armonizzazione, con altri compensi aggiuntivi previsti da norme speciali e percepiti dalle amministrazioni di appartenenza.

Art. 5

Le parti convengono inoltre che eventuali somme residue dei singoli anni saranno ridistribuite secondo i criteri e le finalità del presente accordo.

Roma,

PER LE OO.SS.

FP/CGIL.....

.....

CISL/FPS.....

.....

UIL/PA.....

.....

FEDERAZIONE CONFSAL/UNSA.....

.....

FLP.....

.....

FEDERAZIONE INTESA FP.....

.....

PER LA PARTE PUBBBLICA

.....

.....

.....

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
Ufficio 2 - Relazioni Sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2018

Il giorno 19 dicembre 2019, presso la sede del Ministero della Salute sita in Viale G. Ribotta n. 5, si sono riunite la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 12 febbraio 2018 – Funzioni centrali personale non dirigente per la firma dell'Ipotesi di accordo concernente l'applicazione dell'art. 7 legge 362/1999 per l'anno 2018.

Le parti precisano che, relativamente alla corresponsione dei relativi compensi di cui alla suddetta ipotesi, vanno equiparate alla presenza esclusivamente le fattispecie indicate nell'allegato 1.

I compensi saranno corrisposti in base alle fasce economiche possedute alla data del 31 dicembre 2016, come da prospetto allegato 2.

Roma,

PER LE OO.SS.

FP CGIL.....

.....

CISL FP.....

.....

UIL PA.....

.....

FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA.....

.....

FLP.....

.....

FEDERAZIONE INTESA FP.....

.....

PER LA PARTE PUBBBLICA

.....

.....

.....

Allegato 1

Assenze dal servizio equiparate alla presenza ai fini della corresponsione dell'emolumento di cui art.7 legge 362/99 – anno 2018.

- Congedo per maternità compresa l'interdizione anticipata dal lavoro;
- Congedo di paternità;
- Congedo parentale art 32 del d.lgs 151/2001 – CCNL 16 maggio art 10 2001 lettera c)
- Congedo per malattia figlio (30 gg) art 47 d.lgs 151/2001- CCNL 16 maggio art. 10 lettera d)
- Esami prenatali;
- Permessi per lutto;
- Permessi retribuiti di cui all'art. 18 del CCNL 16 maggio 1995 per particolari motivi personali o familiari, per matrimonio e per la partecipazione a concorsi ed esami nei giorni delle prove;
- Permessi per citazione a testimoniare;
- Permessi per funzioni di giudice popolare;
- Permessi sindacali;
- Assenze previste dall'art. 4 comma 1 legge 53/2000 per eventi e cause particolari (decesso o documentata infermità del coniuge);
- Assenze di cui all'art. 33 comma 6 della legge 104/1992 per i dipendenti portatori di handicap grave;
- Assenze di cui all'art. 33 comma 3 della legge 104/1992 per l'assistenza a parenti o affini entro il terzo grado e conviventi con handicap grave;
- Dottorato di ricerca retribuito;
- Assenze relative a cure per patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- Assenze per donazione di sangue e midollo osseo;
- Assenze per malattie dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio;
- Ricovero ospedaliero e relativa convalescenza;
- Day hospital, day surgery e relativa convalescenza;
- Formazione;
- Permessi studio (150 ore);
- Riposo compensativo;
- Permessi usufruiti ad ore;
- Esonero dal servizio ai sensi del decreto legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008 nella percentuale del trattamento temporaneo corrisposto;
- Incarichi di servizio (missioni, partecipazione a commissioni di esame);

Allegato 2

Raggruppamenti delle fasce economiche ai fini della corresponsione dei compensi di cui all'art 7 legge 362/99

Area Terza
F4 (ex C3) F5 (ex C3S) F6 e F7
F3 (ex C2)
F1(ex C1) e F2 (ex C1S)
Area Seconda
F3 (ex B3) F4 (ex B3S) e F5
F2 (ex B2)
F1 (ex B1)
Area Prima
F1 (ex A1) F2 (ex A1S) e F3